

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3482 del 09/07/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, CON VARIANTI, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME TITOLARE: I SAPORI DI RAGGI CESARE CODICE PRATICA N. BO01A0478 06RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3609 del 06/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, CON VARIANTI, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME

TITOLARE: I SAPORI DI RAGGI CESARE

CODICE PRATICA N. BO01A0478 06RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n. 238/1999, prevedendo che:

a) le concessioni che non sono state sottoposte al procedimento di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, ai sensi degli art. 37, 38 e 39 del RR 41/2001, sono soggette alla verifica dei requisiti tecnico-amministrativi dichiarati e della loro compatibilità secondo la normativa di settore vigente, nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo;

b) pertanto, come previsto al comma 2 del suddetto art.38, agli utenti richiedenti il rinnovo è richiesto di corredare l'istanza con i dati e gli elaborati tecnici previsti agli art.6 o 36 del RR 41/2001, a seconda della tipologia della concessione, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

vista l'istanza acquisita agli atti al Prot. n. PG.2006.1063397 del 05/12/2006, presentata dalla signora Casadio Gabriella, C.F:CSDGRL54B58C265S, di rinnovo della concessione preferenziale riconosciuta alla medesima con determinazione n. 11145/2006, con scadenza al 31/12/2005, al prelievo di acque pubbliche sotterranee da un pozzo di circa 22 metri di profondità, ubicato sul terreno di proprietà

censito nel NCT del comune di Castel San Pietro Terme, al foglio 57 mappale 101, con una portata di 1,5 l/s per complessivi 500 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola di circa 0,6 ha di terreni a seminativi con impianto di irrigazione a manichetta (procedimento BO01A0478/06RN01);

vista l'istanza acquisita agli atti al Prot. n. PGB0/2017/23405 del 10/10/2017 e successive integrazioni Prot. n. PGB0/2018/9165 del 19/04/2018 e Prot. n. PGB0/2018/13771 del 13/06/2018, con la quale la ditta I SAPORI DI RAGGI CESARE, C.F./P.IVA: RGGCSR76A23C265P/03271831202, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme in Via Gramsci 240, ha chiesto il cambio di titolarità, senza varianti, della suddetta concessione in corso di rinnovo, come nuovo conduttore dei terreni di proprietà della signora Casadio Gabriella, a ciò consenziente, per effetto del contratto d'affitto sottoscritto in data 11/11/2015 presentato agli atti;

considerato che l'istanza di rinnovo della concessione preferenziale è assoggettata al procedimento disciplinato dall'art.50 della LR n.7/2004 e dall' art.38 del RR 41/2001; e che la tipologia del procedimento è di tipo semplificato ai sensi dell'art. 36 del medesimo Regolamento;;

considerato che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

considerato che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215, **la derivazione interessa** il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Sillaro - libero* codice 0200ER-DQ1-CL, con stato quantitativo scarso ed in condizione di rischio presente, caratterizzato da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi entro 15 metri dal piano campagna e da trend piezometrico negativo; con valori locali del tasso di subsidenza del suolo inferiori a 10 mm/anno;

preso atto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, acquisito agli atti con il n.PGB0/2018/12190 del 25/05/2018, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006, espresso in senso favorevole, **valutato che la derivazione non comporta un rischio ambientale ed è pertanto compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione**, a condizione che la stessa sia assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia prevista l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a

fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;

verificato che, ai sensi della DGR n. 1415/2016, i quantitativi richiesti in concessione sono inferiori rispetto ai fabbisogni idrici di circa 0,6 ha di terreni a seminativi sia per quanto riguarda una normale attività irrigua, sia per quanto riguarda un attività irrigua di solo soccorso, tenuto conto delle modalità praticate di irrigazione a goccia (manichetta);

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rinnovo con cambio di titolarità della concessione riconosciuta con Determinazione n. 11145/2006, alle condizioni stabilite nel presente atto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel relativo allegato;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola a bocca tassata*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria sia per la domanda di rinnovo pari ad € 84,00, sia per quella di cambio di titolarità pari ad € 90,00;
- dei canoni di concessione 2006-2017 per un importo di € 96,70 e del canone di concessione 2018 per un importo di € 12,10, per un importo totale 2006-2018 di € 108,70;
- dei canoni di concessione per gli anni 2019-2022 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad € 48,40;
- del deposito cauzionale, per un importo minimo previsto di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** a favore della ditta I SAPORI DI RAGGI CESARE, C.F./P.IVA: RGGCSR76A23C265P/03271831202, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme in Via Gramsci 240, **il rinnovo** della concessione precedentemente rilasciata con Determinazione n. 11145/2006 alla signora Casadio Gabriella, C.F:CSDGRL54B58C265S, a ciò consenziente, per effetto del contratto d'affitto stipulato con il concessionario in data 11/11/2015, al prelievo di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Castel San Pietro Terme, al foglio 57 mappale 101, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 1,5 l/s fino ad un volume massimo annuale di 500 mc/a, ad uso irrigazione agricola;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2022**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste

dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii. **è fissato** in € 12,10= per l'anno 2018 ed **in € 48,40= per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione 2019-2022**, importo quest'ultimo che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare e che è stato **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 11145/2006 e dalla presentazione della relativa domanda di rinnovo assunta al Prot. n. PG.2006.1063397 del 05/12/2006, sono stati **corrisposti i canoni per gli anni 2006-2018** per un importo complessivo di € 108,70=, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR 41/2001, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii;

5) di stabilire che il nuovo concessionario è tenuto al versamento della **cauzione**, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n.2/2015; importo versato **anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

6) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

7) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

8) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta I SAPORI DI RAGGI CESARE, C.F./P.IVA: RGGCSR76A23C265P/03271831202, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme in Via Gramsci 240.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) **il prelievo** avviene in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo: *Conoide Sillaro - libero*, codice 0200ER-DQ1-CL, mediante un pozzo ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Castel San Pietro Terme, al foglio 57 mappale 101, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:707388, Y:920505, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) **il pozzo** è profondo 22 m dal piano campagna ed è costituito da una colonna di captazione in ferro di diametro di 200 mm. Il prelievo avviene mediante una elettropompa di potenza pari a 1,2 KW e portata massima di 1,5 l/s;

C) il prelievo è stabilito con una **portata massima di 1,5 l/s per un volume massimo di prelievo di 500 mc/a**. Esso può essere esercitato nel periodo da marzo ad ottobre di ogni anno, con rimozione della tubazione di mandata dell'elettropompa durante i rimanenti mesi;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione agricola di circa 0,6 ha di terreni coltivati a seminativi, mediante impianti di irrigazione a goccia (manichetta). **In caso di variazione di estensione di terreni irrigui e tipologie colturali, non si dovrà comunque superare un fabbisogno irriguo pari ai quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione;

E) l'uso irrigazione agricola concesso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola a bocca tassata*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi

comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione;**

Art. 3 Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

A) installare sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo un dispositivo di misura dei volumi di prelievo;

B) comunicare, entro il mese di marzo di ogni anno, la misura del volume d'acqua prelevato nell'anno precedente;

C) predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

Art.4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato

piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2022**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso

alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli

effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9 **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10 **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Raggi Cesare, Legale rappresentante della ditta I SAPORI DI RAGGI CESARE, C.F./P.IVA: RGGCSR76A23C265P/03271831202, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme in Via Gramsci 240 presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.